



# CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 36

OGGETTO: Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2025

del 20-06-2025

L'anno duemilaventicinque il giorno venti del mese di giugno alle ore 08:30 e seguenti nella Sala delle adunanze consiliari, convocata con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Colella Emanuela	Sindaco	Presente	Di Benedetto Massimo	Consigliere	Presente
Perandini Andrea	Consigliere	Assente	Cucchiella Luana	Consigliere	Presente
Capanna Simonetta	Consigliere	Assente	Del Tutto Mauro	Consigliere	Assente
Crescenzi Angelica	Consigliere	Presente	Ballico Daniela	Consigliere	Assente
Mastroianni Giovanni	Consigliere	Presente	Contestabile Anna Rita	Consigliere	Presente
Di Matteo Nicolò	Consigliere	Presente	Carenza Ranieri	Consigliere	Presente
Petrucci Alberta	Consigliere	Presente	Di Luca Gianfranco	Consigliere	Presente
Campagna Daniela	Consigliere	Presente	Atzori Mirella	Consigliere	Presente
Gentile Emanuela	Consigliere	Presente	Balmas Massimo	Consigliere	Presente
Massanisso Piero	Consigliere	Presente	De Rosa Francesca	Consigliere	Presente
Mascali Isabella Loredana	Consigliere	Presente	Testa Mauro	Consigliere	Presente
Biondi Emilio	Consigliere	Presente	Mercuriu Marco	Consigliere	Presente
Tomaino Simona	Consigliere	Presente			

Presenti N. 21

Assenti N. 4

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dott. Mauro Testa invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa la Segretaria generale Dottoressa Claudia Tarascio con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.  
Ciampino, 23-05-2025

La Dirigente  
D.ssa Francesca Spirito

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.  
Ciampino, 23-05-2025

La Dirigente Servizio Finanziario  
D.ssa Francesca Spirito

Il Pres. Testa legge la comunicazione pervenuta da parte della Cons. Ballico in merito alla sua assenza, poi dà la parola all'Ass. Catalini per l'illustrazione della seguente proposta di Deliberazione.

Rientra il Cons. Perandini.

**Visti:**

l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

*il comma 652, ai sensi del quale “..... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

*il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

*il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;*

*il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

*il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

**Visto** il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 16/04/2021 e ss.mm.ii;

**Visti inoltre,**

l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

*“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*

*“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*

*“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

**Richiamate:**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti  
“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,
- la Deliberazione n. 57/2020/rif;
- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

**Viste, altresì:**

la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;*

la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

la Deliberazione n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;

la Deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

le deliberazioni ARERA nn. 363/2021 e 389/2023, rispettivamente del 3 agosto 2021 e 3 agosto 2023, e il relativo Allegato A, le quali disciplinano la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani relative agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e la revisione biennale 2024 e 2025;

**Considerato** che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

*“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;*

*Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

**Richiamata:**

la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” che ha stabilito che, dall'anno 2024, dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

la deliberazione n. 133/2025/R/F del 01/04/2025 “Avviso di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus Sociale Rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24” ha disciplinato le modalità di finanziamento e gestione del bonus sociale Tari definendo la cornice delle regole da applicare per l'erogazione dell'agevolazione e la copertura dei relativi oneri a partire dall'anno 2025.

**Ritenuto** pertanto necessario *“...procedere con una consultazione successiva, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, riconoscendo ai soggetti interessati la facoltà di presentare, entro l'11 Aprile 2025, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all'Appendice A....”*

**Considerato** anche quanto indicato all'art. 1, comma 1.2, lettera b) della delibera n. 133/2025/R/F del 01/04/2025 *“...il termine per la conclusione delle attività è fissato nella data del 31 dicembre 2025...”*

**Dato atto che:**

all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Ciampino non risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

pertanto, nell'assenza di operatività le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

**Visti:**

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*

- l'art. 3, comma 5-quinquies del dl n. 228 del 2021 convertito nella legge n.25 del 2022 che ha distinto il termine per l'approvazione di PEF, regolamenti e tariffe tari da quello ordinario prevedendo che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

**Tenuto conto che** è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109 la Legge di conversione (L. 69/2025) del DL n. 25/2025 (cd. Decreto "PA").

In particolare, il decreto ha introdotto la proroga straordinaria per l'anno 2025 riguardante l'approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento), specificando all'art. 10-ter comma 1: *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabilite con regolamento comunale"*.

#### **Vista**

- ✓ la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 12/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025-2027;
- ✓ la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 103 del 27/12/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP, periodo 2025-2027;
- ✓ la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 106 del 27/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027;

**Visto** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/06/2025 si è provveduto all'aggiornamento anno 2025 del Piano economico Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2025 di € 9.289.510,00 ripartiti:

COSTI FISSI           € 2.966.155,00  
COSTI VARIABILI   € 6.323.355,00

**Tenuto conto** che la ripartizione dei costi è effettuata per un importo di € 9.048.033,00, pari al valore del Pef sopra indicato, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRF/2021 quantificate in € 241.477,00;

**Dato atto** della seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:

60% a carico delle utenze domestiche;  
40% a carico delle utenze non domestiche;

**Tutto ciò premesso**, vista l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui all'allegato A "Piano Tariffario";

**Visto** l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Vista** la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

**Visto** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

### **Acquisiti**

- ✓ il parere del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie ed Entrate in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il parere del Dirigente del Settore Risorse finanziarie ed Entrate in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Aperta la discussione si registrano gli interventi delle Cons. Contestabile e De Rosa e del Cons. Di Luca. Poi di nuovo interviene l'Ass. Catalini.

Al termine della discussione, così come riportata nella trascrizione della registrazione della seduta agli atti d'ufficio, il Presidente pone in votazione il punto in forma palese.

- |   |                 |    |  |
|---|-----------------|----|--|
| - | Voti Favorevoli | 16 | Colella, Biondi, Campagna, Carezza, Crescenzi, Cucchiella, Di Benedetto, Di Matteo, Gentile, Mascali, Massanisso, Mastroianni, Petrucci, Perandini, Testa, Tomaino |
| - | Voti Contrari   | 6  | Atzori, Balmas, Di Luca, Contestabile, De Rosa, Mercuriu,  |
| - | Astenuti        | 0  |  |
| - | Assenti         | 3  | Ballico, Capanna, Del Tutto  |

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

Le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- ✓ di dare atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/06/2025 è stata effettuata la revisione biennale del PEF 2022-2025 per l'annualità 2025;
- ✓ di quantificare in € 9.048.033,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
- ✓ di approvare le tariffe per la TARI anno 2025, utenze domestiche ed utenze non domestiche (**Allegato "A "**);
- ✓ di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00 %;
- ✓ di stabilire che le tariffe TARI 2025 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2025;

- ✓ di dare atto che saranno applicate le agevolazioni previste dalla legge e dal vigente regolamento TARI;
- ✓ di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere,

- Voti Favorevoli        16        Colella, Biondi, Campagna, Carezza, Crescenzi, Cucchiella, Di Benedetto, Di Matteo, Gentile, Mascali, Massanisso, Mastroianni, Petrucci, Perandini, Testa, Tomaino
- Voti Contrari            0
- Astenuti                 6        Atzori, Balmas, Di Luca, Contestabile, De Rosa, Mercuriu
- Assenti                    3        Ballico, Capanna, Del Tutto

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

La Cons. Contestabile chiede di sospendere la seduta per una pausa, la proposta viene posta in votazione:

- Voti Favorevoli        21        Colella, Atzori, Balmas, Biondi, Campagna, Carezza, Contestabile, Crescenzi, Cucchiella, Di Benedetto, De Rosa, Di Luca, Di Matteo, Gentile, Mascali, Mercuriu, Massanisso, Mastroianni, Petrucci, Perandini, Tomaino
- Voti Contrari            0
- Astenuti                 1        Testa
- Assenti                    3        Ballico, Capanna, Del Tutto

La seduta di Consiglio è dunque sospesa alle ore 11:50.

Il Presidente del Consiglio  
Dott. Mauro Testa

La Segretaria generale  
DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di Ciampino (Roma) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.